



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

IL MINISTRO

- VISTO** il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, recante il Testo Unico delle disposizioni in materia di istruzione nelle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTA** la legge 28 marzo 2003, n. 53, in particolare gli articoli 2 e 3, concernenti rispettivamente il sistema educativo di istruzione e di formazione e la valutazione degli apprendimenti;
- VISTO** il decreto legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 11 luglio 2003, n. 170 e in particolare l'articolo. 1**bis** che istituisce l'Anagrafe Nazionale degli studenti e dei laureati;
- VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali;
- VISTO** il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 e in particolare l'articolo 3, sull'istituzione del sistema nazionale delle anagrafi degli studenti, nonché l'articolo 5 circa la vigilanza sull'adempimento del dovere di istruzione e formazione;
- VISTO** il decreto legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2009, n. 167 e in particolare, l'articolo 1 quater introdotto dalla citata legge n.167/2009 che prevede l'acquisizione da parte delle istituzioni scolastiche statali e paritarie di dati personali, sensibili e giudiziari degli studenti e altri dati utili alla prevenzione e al contrasto della dispersione scolastica;
- VISTO** la legge 12 novembre 2011, n. 183 e in particolare l'articolo 15 in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive;
- VISTO** il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che all'articolo 48, comma 1**bis**, prescrive l'utilizzazione dell'anagrafe nazionale degli studenti anche per l'assolvimento dei compiti istituzionali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché come supporto del sistema nazionale di valutazione del sistema scolastico;
- VISTO** il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- VISTI**, in particolare, il primo e il secondo periodo dell'articolo 10, comma 8, del citato decreto legge n. 179/2012, secondo cui l'Anagrafe nazionale degli studenti, nonché l'Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle università rappresentano banche dati a livello nazionale realizzate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alle quali accedono le regioni e gli enti locali, ciascuno in relazione alle proprie competenze istituzionali e che le università accedono anche all'anagrafe degli studenti e dei laureati;
- VISTO**, inoltre, il terzo periodo, del citato articolo 10, comma 8, del decreto legge n.179/2012, secondo cui l'anagrafe nazionale degli studenti è altresì alimentata dai dati relativi agli iscritti alla scuola dell'infanzia;
- VISTO** il decreto legge 12 settembre 2013, n.104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sull'integrazione dell'anagrafe nazionale degli studenti con le anagrafi regionali degli studenti nel sistema nazionale degli studenti del sistema educativo di istruzione e di formazione;
- VISTO**, in particolare, l'articolo 2ter del citato decreto legge n.104/2013, che prevede la trasmissione all'anagrafe nazionale degli studenti delle diagnosi funzionali degli alunni disabili, prive degli elementi identificativi degli alunni stessi, da inserire in una partizione separata dell'anagrafe;
- VISTO** il DPR 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- VISTO** il D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, Regolamento contenente il coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia;
- VISTO** il D.P.R. 29 ottobre 2012, n. 263, recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo e didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali;
- VISTO** il decreto ministeriale 30 aprile 2004, n. 9, di attuazione dell'anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati (ANSUL);
- VISTO** il decreto ministeriale 7 dicembre 2006 n. 305, Regolamento sulla identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal ministero della pubblica istruzione;
- VISTO** il decreto ministeriale 5 agosto 2010, n.74, di attuazione del decreto legislativo n.76/2005;
- VISTO** il decreto ministeriale 25 gennaio 2016, n.24, recante ulteriori integrazioni al DM 74/2010;
- VISTO** il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n.595, integrativo del DM 25 gennaio 2016, n.24;
- VISTO** il decreto ministeriale 28 luglio 2016, n.162, regolamento recante il trattamento di dati sensibili, idonei a rilevare lo stato di disabilità degli alunni censiti in Anagrafe Nazionale degli Studenti in una partizione separata;
- VISTO** il decreto ministeriale 9 novembre 2016, n. 862, concernente la conservazione dei dati acquisiti nell'anagrafe per un cinquantennio;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

TENUTO CONTO delle diverse modifiche legislative intervenute *medio tempore* nonché delle varie integrazioni all'originaria disciplina, concernente l'Anagrafe nazionale degli studenti;

CONSIDERATA l'esigenza di adottare una normativa organica riguardante l'Anagrafe Nazionale degli Studenti, in sostituzione del DM n. 74/2010 e successive modifiche e integrazioni;

SENTITO il Garante per la Protezione dei dati personali, che ha espresso il proprio parere in data 13 Luglio 2017;

D E C R E T A

Articolo 1

(Anagrafe nazionale degli studenti)

1. L'Anagrafe nazionale degli studenti, di seguito denominata "Anagrafe", costituita presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di seguito denominato "Ministero", prevista dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n.76 e successive modificazioni, opera il trattamento dei dati sui percorsi scolastici, formativi e di apprendistato dei singoli alunni per sostenere e vigilare la realizzazione e l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione ed è utilizzata anche per l'adempimento dei compiti istituzionali del Ministero e come supporto per la valutazione del sistema scolastico. Titolare del trattamento dei dati è il Ministero, responsabile del trattamento è il direttore generale *protempore* della direzione generale contratti, acquisti, sistemi informativi e statistica.
2. L'Anagrafe, strumento di supporto alla realizzazione del successo scolastico e formativo degli studenti e di sostegno alla qualificazione del sistema di istruzione e formazione, è parte integrante del sistema nazionale delle anagrafi degli studenti, unitamente alle anagrafi regionali degli studenti e alle anagrafi comunali della popolazione.
3. L'Anagrafe contiene i dati degli alunni frequentanti le scuole di ogni ordine e grado appartenenti al sistema nazionale d'istruzione e formazione, inclusi i dati sulla valutazione e quelli degli alunni dell'infanzia e dei centri territoriali per l'istruzione degli adulti. L'Anagrafe acquisisce altresì dalle istituzioni scolastiche e formative i dati sensibili e giudiziari degli studenti e altri dati utili, così come indicato all'articolo 2, comma 4.
4. L'Anagrafe contiene, in una partizione separata, i dati indispensabili a rilevare lo stato di disabilità degli alunni, privi degli elementi identificativi degli alunni stessi, utili per la loro integrazione scolastica.
5. L'Allegato Tecnico, annesso al presente decreto, individua le misure idonee ad assicurare che la consultazione da parte del Ministero dei dati personali degli studenti contenuti nell'Anagrafe avvenga, esclusivamente in forma aggregata o comunque con modalità che assicurino la non identificabilità dell'interessato. Nel medesimo Allegato sono altresì previste le modalità di fruizione dei dati personali dell'Anagrafe da parte dei soggetti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 76/2005, nel rispetto delle competenze attribuite



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

dalla legge e dei principi di finalità, necessità, pertinenza e non eccedenza dei dati di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Come previsto dal DM 28 luglio 2016, n.162, le modalità per il trattamento dei dati presenti nella partizione separata, di cui al comma 5, sono disciplinate nell'Allegato Tecnico dello stesso decreto a cui si fa espresso rinvio.

6. I dati acquisiti all'Anagrafe sono conservati, conformemente alla normativa in materia di protezione dei dati personali, fino al termine dell'anno solare successivo alla conclusione di ogni ciclo scolastico, ad eccezione di quelli indicati al comma 7.
7. Nelle more della realizzazione del sistema nazionale delle anagrafi degli studenti i dati acquisiti all'Anagrafe, relativamente alle informazioni concernenti gli esiti finali della scuola secondaria di secondo grado sono conservati per un cinquantennio a decorrere dal conseguimento del titolo di studio finale, al fine di consentire alle Università la verifica dei titoli di studio autocertificati. I dati oggetto di conservazione riguardano i dati delle seguenti Tabelle dell'Allegato Tecnico:
 - Tabella "Archivio anagrafe" - Sezione "Dati identificativi studente": codice fiscale dello studente, cognome, nome, data di nascita;
 - Tabella "Archivio esiti" - Sezione "Identificativo record": anno scolastico, codice meccanografico scuola;
 - Tabella "Archivio curriculum" – Sezione "Dati frequenza studente": indirizzo di studio, tipologia di qualifica conseguita, esito finale;
 - Tabella "Archivio curriculum" – Sezione "Dati esame studente": voto finale di esame e lode.

Articolo 2

(Comunicazioni all'Anagrafe nazionale degli studenti)

1. Le istituzioni scolastiche appartenenti al sistema nazionale di istruzione e formazione comunicano all'Anagrafe i seguenti dati personali relativi all'intero percorso scolastico e formativo degli alunni:
 - a) dati anagrafici;
 - b) codice fiscale, ove disponibile, di ogni studente. Nell'Anagrafe lo studente è identificato attraverso uno specifico codice meccanografico a cui viene associato il codice fiscale per tutte le altre finalità previste per legge, nelle more della definizione di un mezzo di identificazione d'uso generale nell'ambito della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'articolo 87 del regolamento europeo n. 679 del 2016;
 - c) dati relativi al percorso scolastico individuati nei termini e nelle modalità nell'Allegato Tecnico, che costituisce parte integrante del presente decreto;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- d) gli esiti dei percorsi scolastici degli studenti, con particolare riferimento agli esami finali di ogni ciclo e agli esami di qualifica.
2. I dirigenti scolastici e i coordinatori delle scuole paritarie sono tenuti a fornire all'Anagrafe i dati di cui al comma 1, lettere a) e b) nel caso di studenti che si avvalgono dell'istruzione parentale, ovvero di frequenza presso scuole non paritarie o presso strutture scolastiche organizzate.
 3. L'Anagrafe Nazionale degli studenti raccoglie altresì i dati degli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia appartenenti al sistema nazionale d'istruzione. A tal fine le istituzioni scolastiche comunicano all'Anagrafe i dati di cui ai punti 1-10 del tracciato record di dettaglio – Archivio Anagrafe – riportato nell'annesso Allegato Tecnico.
 4. Per le finalità di rilevante interesse pubblico, così come definite dall'articolo 95 del D.Lgs. n. 196/2003, l'Anagrafe può contenere dati idonei a rivelare lo stato di salute, le convinzioni religiose o di altro genere e dati giudiziari indispensabili ad individuare il soggetto, ovvero l'istituzione, presso cui lo studente assolve l'obbligo scolastico (scuola paritaria, struttura ospedaliera, casa circondariale). I tipi di dati e le operazioni eseguibili ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni sono individuati, previo parere conforme del Garante per la protezione dei dati personali, in un atto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca avente natura regolamentare.
 5. I dirigenti scolastici e i coordinatori delle scuole paritarie sono responsabili in ordine all'esattezza e all'aggiornamento dei dati comunicati all'Anagrafe.

Articolo 3

(Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica)

1. I soggetti di cui all'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo n. 76/2005 e successive modificazioni, accedono ai dati personali contenuti nell'Anagrafe alle condizioni di cui all'annesso Allegato Tecnico, per accertare il percorso di istruzione e formazione degli studenti, rilevando la regolarità, la frequenza, la mobilità degli studenti sul territorio nazionale e internazionale e il successo scolastico conseguito.
2. L'Allegato Tecnico al presente decreto individua le misure idonee ad assicurare che la consultazione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dei dati personali degli studenti contenuti nell'Anagrafe, avvenga esclusivamente in forma aggregata o, comunque, con modalità che assicurino la non identificabilità dell'interessato. Nel medesimo Allegato sono altresì previste le modalità di fruizione dei dati personali dell'Anagrafe da parte dei soggetti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 76/2005, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge e dei principi di pertinenza, di non eccedenza e di indispensabilità di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). La consultazione avviene in modo da garantire



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

che non vi siano identificativi univoci e che le interrogazioni non restituiscano, per qualsiasi combinazione degli attributi, risultati con cardinalità inferiore a 3.

Articolo 4

(Monitoraggio e analisi statistica)

1. L'Ufficio di statistica del Ministero utilizza l'Anagrafe per il settore istruzione e, per il settore università, l'Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle università, nel rispetto del decreto legislativo n. 322/1989, del decreto legislativo n. 196/2003 e dell'Allegato Codice deontologico A 3.

Articolo 5

(Disposizioni finali e transitorie)

1. Il decreto ministeriale 5 agosto 2010, n.74, il decreto ministeriale 25 gennaio 2016, n. 24, il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 595 e il decreto ministeriale 9 novembre 2016, n. 862 cessano di avere efficacia con l'entrata in vigore del presente decreto.

IL MINISTRO

Sen. Valeria Fedeli

Valeria Fedeli



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**

ALLEGATO TECNICO

**“ANAGRAFE NAZIONALE DEGLI
STUDENTI”**



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Allegato Tecnico - Anagrafe Nazionale degli Studenti

1. Tracciato record

Di seguito si riportano le specifiche tecniche dei tracciati record delle tabelle che costituiscono l'Anagrafe Nazionale degli Studenti così come previsto dall'art. 2 del presente decreto.

TRACCIATO RECORD DI DETTAGLIO - ARCHIVIO ANAGRAFE					
Num.	Descrizione campo	Formato	Lunghezza	Obbligatorio	Note
IDENTIFICATIVO RECORD					
1	codice meccanografico studente	Alfanumerico	20	SI	Il codice viene assegnato dal sistema al momento del primo inserimento.
DATI IDENTIFICATIVI STUDENTE					
2	codice fiscale	Alfanumerico	16	SI	
3	cognome	Alfanumerico	30	SI	
4	nome	Alfanumerico	30	SI	
5	data di nascita	date	8	SI	
6	comune o stato estero di nascita	Alfanumerico	4	SI	Codice utilizzato dal Ministero delle Finanze. Per gli alunni nati in Italia contiene il codice comune per gli stranieri lo stato straniero di nascita.
7	sexso	Alfanumerico	1	SI	M/F
8	cittadinanza	Alfanumerico	4	SI	Codice utilizzato dal Ministero delle Finanze. Il campo indica il codice dello Stato della cittadinanza
9	comune di residenza	Alfanumerico	4	SI	Codice utilizzato dal Ministero delle Finanze.
10	età del I anno di frequenza	Numerico	2	SI	Il campo indica l'età di frequenza del I anno di scolarità in Italia

TRACCIATO RECORD DI DETTAGLIO - ARCHIVIO ESITI (INTERMEDIO/FINALE)					
Num.	Descrizione campo	Formato	Lunghezza	Obbligatorio	Note
IDENTIFICATIVO RECORD					
1	codice meccanografico studente	Alfanumerico	20	SI	Il codice viene assegnato dal sistema al momento del primo inserimento.
2	anno scolastico	Alfanumerico	4	SI	Il campo rappresenta l'anno scolastico iniziale (ad es: per A.S. 2009/2010 occorre riportare 2009).
3	codice meccanografico scuola	Alfanumerico	10	SI	I codici fanno riferimento al Bollettino Ufficiale delle scuole
4	tipologia esito	Alfanumerico	1	SI	Il campo assume i valori ("I"=intermedio;"F"=finale)
5	materia di studio	Alfanumerico	4	SI	Il campo segue la codifica del SIDI
DATI FREQUENZA STUDENTE					
6	codice voto	Alfanumerico	4	SI	Il campo segue la codifica del SIDI
7	giorni di assenza	Numerico	5	SI	Il campo assume i valori: "1" numero di giorni di assenza <= 30 "2" numero di giorni di assenza > 30 e <=60 "3" numero di giorni di assenza > 60 e <=90 "4" numero di giorni di assenza > 90



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Allegato Tecnico – Anagrafe Nazionale degli Studenti

TRACCIATO RECORD DI DETTAGLIO - ARCHIVIO CURRICULUM					
Num.	Descrizione campo	Formato	Lunghezza	Obbligatorio	Note
IDENTIFICATIVO RECORD					
1	codice meccanografico studente	Alfanumerico	20	SI	Il codice viene assegnato dal sistema al momento del primo inserimento.
2	anno scolastico	Alfanumerico	4	SI	Il campo rappresenta l'anno scolastico iniziale (ad es: per A.S. 2009/2010 occorre riportare 2009).
3	codice meccanografico scuola	Alfanumerico	10	SI	I codici fanno riferimento al Bollettino Ufficiale delle scuole
4	stato alunni	Alfanumerico	1	SI	Il campo assume i valori ("F"=frequentante;"A"=abbandono;"T"=trasferito; "X" = istruzione parentale o frequenza in scuola non paritaria)
DATI FREQUENZA STUDENTE					
5	progressivo numerico anno di corso	Numerico	1	SI	Il campo rappresenta l'anno di corso e deve assumere i seguenti valori: per le scuole primarie da 1 a 5; per le scuole secondarie di I grado da 1 a 3; per le scuole secondarie di II grado da 1 a 5 (ad eccezione degli istituti tecnici agrari, 'TA' nel terzo e quarto carattere del codice meccanografico, per i quali è presente anche il 6° anno). Anche per i licei classici il campo anno di corso deve assumere i valori 1, 2, 3, 4 e 5 e non IV ginnasio, V ginnasio, I, II, III liceo.
6	sezione della classe	Alfanumerico	4	SI	Codifica interna alla scuola
7	frequenza in pluriclassi	Alfanumerico	1	SI	Il campo assume i valori ("S"=SI;"N"=NO)
8	numero giorni orario settimanale	Numerico	1	SI	
9	proveniente da esame idoneità	Alfanumerico	1	SI	Il campo assume i valori ("S"=SI;"N"=NO)
10	indirizzo di studio	Alfanumerico	21	SI	Il campo segue la codifica del SIDI
11	frequenza di un percorso sperimentale IFP triennale attivato nell'istituzione scolastica	Alfanumerico	1	SI	Il campo assume i valori ("S"=SI;"N"=NO)
12	iscrizione formazione lavoro	Alfanumerico	1	NO	Il campo assume i valori ("S"=SI;"N"=NO). Il campo indicato per gli studenti usciti dalla scuola media l'iscrizione ad un percorso di formazione professionale attivato presso le Regioni
13	scrutinato all'esame di qualifica del 3° anno	Alfanumerico	1	SI	Il campo assume i valori ("S"=SI;"N"=NO)
14	esaminato all'esame di qualifica del 3° anno	Alfanumerico	1	SI	Il campo assume i valori ("S"=SI;"N"=NO)
15	qualificato all'esame di qualifica del 3° anno	Alfanumerico	1	SI	Il campo assume i valori ("S"=SI;"N"=NO)
16	tipologia di qualifica conseguita	Alfanumerico	21	SI	Il campo segue la codifica del SIDI
17	Esito finale	Alfanumerico	1	SI	I codici fanno riferimento alle 2 condizioni: negativo ,positivo

... continua

TRACCIATO REGORD DI DETTAGLIO - ARCHIVO CURRICULUM (semmus)					
Num.	Descrizione campo	Formato	Lunghezza	Obbligatorio	Note
ESAME CONCLUSIVO PRIMO CICLO					
18	ammissione all'esame	Alfanumerico	1	SI	Il campo assume i valori ("S"="SI";"N"="NO")
19	tipologia del candidato	Alfanumerico	1	SI	I codici fanno riferimento alle 2 condizioni del candidato: interno, esterno
20	presenza/assenza all'esame	Alfanumerico	1	SI	Il campo assume i valori ("S"="SI";"N"="NO")
21	voto allo scrutinio finale	Numerico	2	SI	
22	voto prima prova	Numerico	2	SI	
23	voto seconda prova	Numerico	2	SI	
24	voto terza prova	Numerico	2	SI	
25	voto prova nazionale	Numerico	2	SI	
26	voto colloquio	Numerico	2	SI	
27	voto finale di esame	Numerico	3	SI	Nel caso di alunno che partecipa a prova differenziata assumerà il valore della prova 6 se consegue l'attestato altrimenti 5, mentre i campi 23, 24, 25 e 26 assumeranno i valori minimi previsti dalla normativa vigente nell'A.S.
28	lode	Alfanumerico	1	SI	Il campo assume i valori ("S"="SI";"N"="NO")
ESAME CONCLUSIVO SECONDO CICLO					
29	ammissione all'esame	Alfanumerico	1	SI	Il campo assume i valori ("S"="SI";"N"="NO")
30	tipologia del candidato	Alfanumerico	1	SI	I codici fanno riferimento alle 2 condizioni del candidato: interno, esterno
31	abbreviazione di corso	Alfanumerico	1	NO	Il campo assume i valori ("S"="SI";"N"="NO")
32	presenza/assenza all'esame	Alfanumerico	1	SI	Il campo assume i valori ("S"="SI";"N"="NO")
33	credito scolastico totale	Numerico	2	SI	
34	punteggio prima prova	Numerico	2	SI	
35	tipo traccia I prova	Alfanumerico	2	SI	Il campo segue la codifica del SIDI
36	punteggio seconda prova	Numerico	2	SI	
37	materia della seconda prova scritta	Alfanumerico	2	SI	Il campo segue la codifica del SIDI
38	punteggio terza prova	Numerico	2	SI	
39	tipologia terza prova	Alfanumerico	1	SI	Il campo segue la codifica del SIDI
40	punteggio colloquio	Numerico	2	SI	
41	bonus	Numerico	1	SI	
42	voto finale di esame	Numerico	3	SI	Nel caso di alunno che partecipa a prova differenziata assumerà il valore della prova "60" se consegue l'attestato altrimenti "59", mentre i campi 34, 36, 38, 40 assumeranno i valori minimi previsti dalla normativa vigente nell'A.S.
43	lode	Alfanumerico	1	SI	Il campo assume i valori ("S"="SI";"N"="NO")

DATI ESAMI STUDENTE

Ministero dell'Università e della Ricerca



Allegato Tecnico - Anagrafe Nazionale degli Studenti



Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca


Allegato Tecnico – Anagrafe Nazionale degli Studenti

2. Modalità di Trasmissione dati

Qui di seguito è riportata l'architettura funzionale (user view della soluzione) dei servizi che il Sistema Informativo del MIUR (SIDI) mette a disposizione delle istituzioni scolastiche per la trasmissione dei dati.

L'accesso ai servizi SIDI da parte degli utenti delle segreterie appositamente autorizzati (cfr. par 3 e 4 del presente documento) avviene attraverso funzionalità web internet utilizzando il protocollo HTTPS

Nella schema viene rappresentato l'insieme complessivo delle diverse funzioni logiche coinvolte nella soluzione, in modo da fornire una visione globale del sistema proposto e delle modalità con cui lo stesso si rapporta con le istituzioni scolastiche.



Il sistema garantisce che gli utenti delle segreterie scolastiche trattino ed abbiano visibilità esclusivamente sui dati degli alunni che sono stati iscritti e/o hanno frequentato la scuola presso la quale gli stessi utenti prestano servizio (vedi paragrafo 2 profili A1 e A2).

Nel SIDI è stata realizzata un'Area dedicata alle scuole (SIDI SCUOLA - Fascicolo dello Studente) per favorire il trasferimento dei dati sotto il pieno controllo delle stesse. In questo contesto ogni scuola ha praticamente un proprio server virtuale completamente



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

dedicato dove archiviare i propri dati.

La modalità di acquisizione dei dati nel Fascicolo dello Studente avviene con due modalità:

- trasferimento mediante un processo di upload su protocollo HTTPS di un file testo di tipo ASCII avente una struttura predefinita;
- acquisizione delle singole posizioni tramite applicazione web su protocollo HTTPS



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Allegato Tecnico – Anagrafe Nazionale degli Studenti

Il trasferimento delle informazioni **dal Fascicolo dello Studente alla Anagrafe Nazionale degli Studenti** avviene sempre tramite una funzione web del SIDI con la quale la scuola attiva un processo nel quale una procedura batch replica i dati presenti sul Fascicolo dello Studente Centralizzato su una tabella dedicata all'Anagrafe Nazionale dello Studente.

Il trattamento dei dati in argomento, archiviati in apposita banca dati protetta, è garantito da misure che prevedono un sistema di profilatura, identificazione, autenticazione ed autorizzazione dei soggetti abilitati al trattamento (cfr paragrafi 3 e 4) e di conservazione delle copie di sicurezza secondo quanto previsto dalle politiche di sicurezza delle informazioni del SIDI.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Allegato Tecnico – Anagrafe Nazionale degli Studenti

3. Profili di accesso

Ogni utente che utilizza le applicazioni del SIDI è collegato a un profilo che determina le funzionalità che può utilizzare e quali azioni può compiere.

Per consentire questa visibilità sui dati dell'Anagrafe Nazionale degli Studenti sono stati creati **6 profili**, di seguito descritti.

L'assegnazione degli utenti al singolo profilo e la conseguente abilitazione all'uso delle funzioni, viene effettuata:

- per i profili A1, A2, B, C, D attraverso le funzioni dell'applicazione "Gestione Utente" presente nel portale SIDI disponibili per tutti i referenti della sicurezza (centrali, regionali e provinciali);
- per il profilo E attraverso gli appositi strumenti nel sistema ANSUL (*Anagrafe Nazionale degli Studenti e dei Laureati dell'Università*)

PROFILO A1

Nelle istituzioni scolastiche il profilo è assegnato al **D.S.G.A.(direttore dei servizi generali ed amministrativi) ed al Dirigente Scolastico.**

Le funzionalità abilitate per questo profilo sono:

- **inserimento** di nuove posizioni anagrafiche e di tutti i dati presenti nell' Anagrafe Nazionale degli Studenti
- **modifica** dei dati relativi agli alunni appartenenti alla propria istituzione scolastica;
- **ricerca e consultazione** di tutti gli alunni appartenenti alla propria istituzione scolastica;
- **download** di tutte le informazioni presenti sull' Anagrafe Nazionale degli Studenti limitatamente agli alunni di propria competenza.

PROFILO A2

Nelle istituzioni scolastiche il profilo è assegnato al **personale A.T.A. di profilo Area C che svolge attività di carattere amministrativo (Assistenti amministrativi).**

Le funzionalità abilitate per questo profilo sono:

- **inserimento** di nuove posizioni anagrafiche e di tutti i dati presenti nell' Anagrafe Nazionale degli Studenti

PROFILO B

È il profilo degli utenti della **"D.G. per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica", "D.G. per l'Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e per i Rapporti con i Sistemi Formativi delle Regioni", "D.G. per lo Studente, l'Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione", Direzione Generale per gli Studi, la Statistica e i Sistemi Informativi", Direzioni Generali Regionali.**

Le funzionalità abilitate per questo profilo sono:



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- **consultazione** di dati sintesi con riferimento ad indicatori di andamento e di esito. Le dimensioni di indagine (stato di aggregazione) per tutte le informazioni che riguardano l'Anagrafe Nazionale degli Alunni sono le seguenti:
 - anno scolastico;
 - ordine scuola;
 - tipo istituto;
 - geografia;
 - codice scuola

Limitatamente alla cittadinanza, raggruppata per comunitaria ed extracomunitaria, alle direzioni regionali viene data la possibilità di consultare l'anagrafe con la dimensione classe/sezione (valori non inferiori a 3)

Secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 6 del decreto ministeriale cui accede il presente allegato tecnico, per garantire la non identificabilità dell'interessato, la consultazione avverrà nel rispetto degli articoli 3 e 4 di cui all'Allegato A3 al decreto legislativo n.196/2003.

PROFILO C

PROFILO C1

È il profilo appartenente al personale della "**Direzione Generale per i contratti e gli acquisti, i sistemi informativi e la statistica**" responsabile della Sicurezza del Sistema Informativo del MIUR al fine di adempiere alla gestione della sicurezza informatica dell'Anagrafe nazionale dello Studente nonché a fornire supporto tecnico agli operatori dei profili A1 e A2.

PROFILO C2

È il profilo assegnato all'utente designato dal Responsabile del trattamento dei dati allo svolgimento delle attività necessarie per soddisfare l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs 196/2003 nonché le richieste documentate di dati fatte pervenire, in conformità alla legge, da forze di polizia e dall'autorità giudiziaria.

PROFILO D

È il profilo appartenente agli utenti dei Comuni, Province responsabili del monitoraggio sistematico dell'evasione scolastica.

Le funzionalità abilitate per questo profilo sono:

- **consultazione** sulle singole posizioni anagrafiche fino al raggiungimento dell'età in cui si conclude l'obbligo scolastico. La consultazione, con esclusione dei bambini frequentanti la scuola dell'Infanzia, riguarda i seguenti dati:
 - codice fiscale;
 - cognome;
 - nome;
 - data di nascita;
 - comune o stato estero di nascita;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- anno scolastico
- codice scuola
- stato dell'alunno (frequentante, iscritto, abbandono).

Le utenze dei Comuni, Province possono consultare posizioni anagrafiche di studenti con residenza in comuni appartenenti al proprio contesto territoriale:

- **Utente Comune:** studenti residenti nel proprio comune
- **Utente Provincia:** studenti residenti nei comuni della propria provincia

La consultazione è limitata alla sola necessità di vigilare all'assolvimento dell'obbligo scolastico di tutti i giovani del territorio di competenza.

PROFILO E

È il profilo assegnato all'*Utente d'ateneo* incaricato in modo specifico dal Direttore Generale del proprio ateneo, di verificare la veridicità del titolo di studio autocertificato dagli studenti in occasione dell'iscrizione a percorsi universitari.

Gli utenti di questo profilo, utilizzando direttamente il loro sistema ANSUL (*Anagrafe Nazionale degli Studenti e dei Laureati dell'Università*) attraverso l'integrazione di un apposito servizio SIDI ANS, possono verificare per ogni studente il possesso del diploma, dato il codice fiscale e l'anno scolastico. Il servizio è realizzato tramite web-service esposto su rete SPC attraverso Porte di Dominio o tramite web service SOAP, in coerenza con le indicazioni fornite dal Codice dell'Amministrazione Digitale.

Il servizio permette:

- **consultazione** sulle singole posizioni anagrafiche dei seguenti dati:
 - codice fiscale;
 - cognome;
 - nome;
 - data di nascita;
 - anno scolastico di Conseguimento del Diploma
 - codice scuola e relativa descrizione (scuola sede di esame e/o Frequenza)
 - indirizzo di studio di maturità
 - tipologia di qualifica conseguita (Tipo di diploma)
 - esito finale
 - voto finale di esame
 - Indicatore di lode (S/N)

Gestione dei LOG

Nel sistema *SIDI ANS*, le operazioni che gli utenti dei diversi profili effettuano sui dati degli alunni sono registrate in appositi file di log contenenti le seguenti informazioni:

- codice utente
- data e ora dell'operazione
- codice fiscale alunno



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Per il "profilo E" sono previste attività di audit periodiche con le università per verificare la legittimità degli accessi ai dati dell'Anagrafe Nazionale Studenti (ANS) da parte delle persone fisiche associate alle utenze registrate nell'archivio di log. L'integrità e l'inalterabilità di tali file di log è garantita dall'applicazione delle politiche di sicurezza delle informazioni del SIDI, i log vengono conservati per un periodo di 24 mesi.

OPERATORI E AMMINISTRATORI DI SISTEMA

ANS (Anagrafe Nazionale Studenti)

Gli operatori e gli amministratori di sistema lavorano con delle proprie workstation logicamente e fisicamente separate dall'area di front-end e di back-end dei sistemi. Ogni utente deve utilizzare la propria utenza personale per l'accesso ai sistemi così da poterne tracciare le attività. Il protocollo utilizzato è SSH, con verifica delle credenziali d'accesso (ID e password) .

L'accesso alle reti di produzione è, comunque, sempre controllato dai firewall.

Tutte le attività svolte dagli operatori e dagli amministratori di sistema sono guidate dalle politiche di sicurezza del SIDI.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Allegato Tecnico – Anagrafe Nazionale degli Studenti

4. Autenticazione degli Utenti

Il servizio di autenticazione si basa sul principio che ogni utente che accede alle risorse del sistema deve essere univocamente identificato attraverso un codice, unico nel sistema e associato strettamente ad una persona fisica, che ne è responsabile dell'uso.

Per l'accesso ai servizi del SIDI l'utente si collega, via Internet o Intranet, al portale SIDI ed effettua il login inserendo la propria user-id e password. Il Login Server verifica le credenziali dell'utente. Ottenuto l'accesso, l'utente può così accedere ai servizi/applicazioni a cui è abilitato.

L'identificazione e l'autenticazione per l'accesso ai servizi avviene attraverso un meccanismo basato su user-id e password crittografati tramite protocollo SSL.

L'autenticazione viene effettuata una sola volta assicurando così la funzionalità di Single Sign-on e permette, sulla base delle credenziali di accesso assegnate all'utente e dei profili applicativi di cui questi gode, di accedere alle diverse componenti/funzionalità del sistema.

Per tutte le tipologie di utenza è configurato un time-out per la disconnessione automatica dall'applicazione dopo un periodo prestabilito di inattività.

Per l'accesso ai servizi del sistema ANSUL l'utente si collega, via Internet al portale ed effettua il login inserendo la propria username e password. L'applicazione verifica le credenziali dell'utente. Ottenuto l'accesso, l'utente può così accedere ai servizi/applicazioni a cui è abilitato.

L'identificazione e l'autenticazione per l'accesso ai servizi avviene attraverso un meccanismo basato su username e password crittografate.

L'autenticazione viene effettuata una sola volta e permette, sulla base dei profili applicativi di cui questi gode, di accedere alle diverse componenti/funzionalità del sistema.


Il servizio di Verifica dei Diplomi è erogato in https, gli utenti abilitati al servizio sono profilati e la loro attività viene opportunamente tracciata. Inoltre per rafforzare la sicurezza del canale di comunicazione con cui i referenti ANSUL effettuano la verifica del titolo di diploma, si è scelto di trasmettere i dati su rete SPC.

Di seguito è riportato uno schema logico



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

utente Enti Locale (Comuni, Regioni) ed Università





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Allegato Tecnico – Anagrafe Nazionale degli Studenti

5. Gestione delle utenze

E' il processo con il quale si autorizza l'accesso all'Anagrafe degli studenti presso il Servizi del Sistema Informativo del Ministero della Pubblica Istruzione.

5.1 Le credenziali

Le credenziali sono composte da

- un codice identificativo e una password di accesso;

Il codice identificativo è recapitato all'indirizzo di posta istituzionale (nome.cognome@istruzione.it), mentre per motivi di sicurezza, la password è consegnata in busta chiusa dal Referente della Sicurezza.

Si precisa che la password iniziale di accesso di otto caratteri nasce scaduta ed è utilizzabile quindi esclusivamente per il primo accesso all'area autenticata del sito.

5.2 Modalità di abilitazione degli utenti

L'abilitazione degli utenti all'uso delle applicazioni viene effettuata attraverso le funzioni dell'applicazione gestione Utenze presente nel portale Sidi e disponibile per tutti i referenti della sicurezza (centrali, regionali e provinciali) nonché per tutti i dirigenti scolastici e DSGA delle scuole statali che a tutti gli effetti possono essere considerati referenti della sicurezza delle istituzioni scolastiche di competenza.

Ogni utente che vuole essere abilitato a determinate funzionalità del SIDI (Sistema informativo dell'istruzione) (abilitazione di II livello) inoltra una richiesta al referente della sicurezza di riferimento utilizzando la funzione "Richieste variazione profilazione" presente nell'applicazione Gestione Utenze.

Tramite tale funzione l'utente può chiedere anche la variazione di un profilo già posseduto. Il referente di competenza, potrà effettuare tale abilitazione con la semplice approvazione della richiesta stessa all'interno di Gestione Utenze.

Con le funzioni di "Profilazione" il referente della sicurezza sceglie la persona da abilitare (accedendo per codice fiscale o selezionandolo dalla lista degli utenti attribuiti all'ufficio/scuola di appartenenza) e l'applicazione alla quale la stessa deve essere abilitata. Per ciascuna applicazione è possibile attribuire il profilo più adeguato al ruolo che la persona stessa ricopre. Oltre al profilo con la funzione di profilatura è necessario inserire un "contesto"



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Allegato Tecnico – Anagrafe Nazionale degli Studenti

che delimita geograficamente (inteso come scuola, provincia, regione) l'area di competenza dell'utente che si sta abilitando.

Ciascun referente della sicurezza può attribuire profili coerenti con il proprio profilo di amministratore; ad esempio un dirigente scolastico quindi può attribuire solo profili adeguati al personale delle segreterie scolastiche e come contesto solo la propria scuola; i referenti provinciali possono, invece, sia attribuire tutti i profili attribuibili al personale amministrativo provinciale (inserendo come contesto la propria provincia), sia tutti i profili destinati al personale scuola e come contesti tutte le scuole della provincia stessa.

Una volta effettuata la profilazione richiesta, il Referente della sicurezza comunicherà al richiedente, tramite processi interni, l'avvenuta abilitazione.

Da questo momento l'utente può accedere alle funzionalità del SIDI richieste.